

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.


Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 224

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Riconoscimento di titoli di studio esteri
abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni
sanitarie.**






S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Mariane Cristina Donato, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista</i>	Pag. 1
DECRETO 23 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Aiecoboaei Ana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 2
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Varghese Vinish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 4
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Vengacheriyil Thomas Saneesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 6
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. D Souza Rayan James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 8
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Syriac Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 10
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Castelino Maria Jyothi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 12
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Joseph Jince, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 14
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Kadalamage Neelakantappa Vinaya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 16
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Deepu Hanyalu Prabhakar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 18
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Puthussery Devassykutty Albin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 20
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Manju Sunil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 22
DECRETO 27 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Perumal Sangeetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 24



DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Parakkal Siji John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 26
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Thiruthanathil Tony Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 28
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, il sig. Gopalakrishnan Seetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 30
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Juttanahalli Jayaramgowda Muralidhara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 32
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Tinu Mary Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 34
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 36
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Abraham Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 38
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Kanjirakattu Ebin Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 40
DECRETO 28 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Lukose Jibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 42
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bronzetti Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo</i>	» 44
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Marin Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 45
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Tansanu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 47
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Manoli Aliona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 49
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Esan Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 51
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Genoveva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 53
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Baluta Vitalie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 55
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Dodon Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 57
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Arghiri Daniela Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 59



DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Stratyeva Anzhela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico</i>	Pag. 61
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Alexandrei Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 63
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pisleag Magdalena Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 65
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Trif Danuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 67
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Vasiliu Petrisor Silviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 69
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Paola Guadagni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.</i>	» 71
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Linda Kovács, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista</i>	» 72
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Anne Catherine Berny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista</i>	» 73
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Merit Lamp, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 74
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Barbare Ladurner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 75
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pavla Křížova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 76
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Hana Botikova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 77
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Kerstin Heller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 78
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Busnardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 80
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Péter Mótyán, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 81
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. David Lázaro Blázquez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.</i>	» 82
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Alessandro Vacca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 84
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Simon Černic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 85
DECRETO 2 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Elio Gabriel Praticò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 86



DECRETO 4 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Shaktinarain Bulluck, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>Pag. 87</i>
DECRETO 4 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Lukasz Banasik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista</i>	<i>» 88</i>
DECRETO 4 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Violeta Moflic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista</i>	<i>» 89</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Cybulska Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 90</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Iliescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico</i>	<i>» 92</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Umer Malgorzata Kazimiera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 94</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Niznik Anita Martyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 96</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Burczak Urszula Malgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 98</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Valcheva Ivanka Vasileva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 100</i>
DECRETO 5 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pawlik Karczemka Dorota Romualda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 102</i>



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariane Cristina Donato, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Mariane Cristina DONATO** ha chiesto il riconoscimento del titolo "Fisioterapeuta" conseguito in **Brasile**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo "Fisioterapeuta" conseguito nell'anno **2006** dalla "Universidade Cidade de Sao Paulo" con sede a San Paolo (Brasile), alla sig.ra **Mariane Cristina DONATO**, nata a **San Paolo** (Brasile) il **29 luglio 1982**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).


2. La sig.ra **Mariane Cristina DONATO** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13867



DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aicoboaei Ana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Aicoboaei Ana Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno 2006 dalla sig.ra **Aiecoboaei Ana Elena**, nata a **Roman** (Romania) il giorno **03/02/1983**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. Aiecoboaei Ana Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13879



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Varghese Vinish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**VARGHESE VINISH** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005 presso la “East West School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **VARGHESE VINISH**, nato a Angamaly (India) il giorno 19.09.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **VARGHESE VINISH** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13868



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Vengacheriyil Thomas Saneesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **VENGACHERIYIL THOMAS SANEESH** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005 presso la “Bilwa Institute of Nursing” di Bellary (India) dal Sig. **VENGACHERIYIL THOMAS SANEESH**, nato a Sreekandapuram-Kerala (India) il giorno 31.05.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **VENGACHERIYIL THOMAS SANEESH** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13869



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. D Souza Rayan James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **D SOUZA RAYAN JAMES** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2005, presso la "Alvas.Institute of Nursing" di Moodbidri, Dk District (India) dal Sig. **D SOUZA RAYAN JAMES**, nato a Neerude Dk, Karnataka (India) il giorno 26.02.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **D SOUZA RAYAN JAMES** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13870



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Syriac Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **SYRIAC JOSEPH** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"General Nursing"** conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005 presso la “Vidya Vikas Trusts School of Nursing” di Bidar (India) dal Sig. **SYRIAC JOSEPH**, nato a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 19.03.1985, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **SYRIAC JOSEPH** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13871



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Castelino Maria Jyothi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CASTELINO MARIA JYOTHI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2006 presso la "Father Muller College of Nursing" di Mangalore-Karnataka (India) dalla Sig.ra **CASTELINO MARIA JYOTHI**, nata a Siddakatte-Karnataka (India) il giorno 29.12.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **CASTELINO MARIA JYOTHI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13872



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jince, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **JOSEPH JINCE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2006 presso la “Anupama School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **JOSEPH JINCE**, nato a Pius Mount-Kerala (India) il giorno 15.03.1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **JOSEPH JINCE** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13873



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kadalamage Neelakantappa Vinaya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **KADALAMAGE NEELAKANTAPPA VINAYA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2004, presso la "Sri Bahubali School of Nursing" di Sharavanabelagola, Hassan District (India) dal Sig. **KADALAMAGE NEELAKANTAPPA VINAYA**, nato a Kadalamage Arsikere-Karnataka (India) il giorno 3.05.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **KADALAMAGE NEELAKANTAPPA VINAYA** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13874



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Deepu Hanyalu Prabhakar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**DEEPU HANYALU PRABHAKAR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2004 presso la “Sri Bahubali School of Nursing” di Shravanabelagola (India) dal Sig. **DEEPU HANYALU PRABHAKAR**, nato a Hanyalu-Karnataka (India) il giorno 15.05.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **DEEPU HANYALU PRABHAKAR** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13875



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Puthussery Devassykutty Albin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**PUTHUSSERY DEVASSYKUTTY ALBIN** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007 presso la “Subash School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **PUTHUSSEY DEVASSYKUTTY ALBIN**, nato a Angamaly-Kerala (India) il giorno 15.02.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **PUTHUSSEY DEVASSYKUTTY ALBIN** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13876



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manju Sunil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MANJU SUNIL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 1994 presso la "Wanless Hospital" di Miraj (India) dalla Sig.ra **MANJU SUNIL**, nata a Pulimthanam-Kerala. (India) il giorno 31.12.1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MANJU SUNIL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13877



DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Perumal Sangeetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **PERUMAL SANGEETHA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2001 presso la “School of Nursing, CSI Rainy Hospital” di Chennai (India) dalla Sig.ra **PERUMAL SANGEETHA**, nata a Mathuranthagam Tamilnadu. (India) il giorno 7.04.1980, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **PERUMAL SANGEETHA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13878



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parakkal Siji John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**THIRUTHANATHIL TONY JOSE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2006 presso la “Annapurna School of Nursing” di Gulbarga (India) dal Sig. **THIRUTHANATHIL TONY JOSE**, nato a Manjapra (India) il giorno 28.05.1980, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **THIRUTHANATHIL TONY JOSE** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13880



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Thiruthanathil Tony Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**THIRUTHANATHIL TONY JOSE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2006 presso la “Annapurna School of Nursing” di Gulbarga (India) dal Sig. **THIRUTHANATHIL TONY JOSE**, nato a Manjapra (India) il giorno 28.05.1980, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **THIRUTHANATHIL TONY JOSE** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13881



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, il sig. Gopalakrishnan Seetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **GOPALAKRISHNAN SEETHA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2002 presso la “St. Theresa of Child Jesus School of Nursing, St. Thomas Hospital” di Chennai, Tamil Nadu (India) dalla Sig.ra **GOPALAKRISHNAN SEETHA**, nata a Kanchipuram, Tamil Nadu. (India) il giorno 30.05.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **GOPALAKRISHNAN SEETHA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13882



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Juttanahalli Jayaramegowda Muralidhara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **JUTTANAHALLI JAYARAMEGOWDA MURALIDHARA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2006, presso la "Sanjeevini Co-op.Institute of Nursing" di Hassan (India) dal Sig. **JUTTANAHALLI JAYARAMEGOWDA MURALIDHARA**, nato a Juttanahally-Karnataka (India) il giorno 6.04.1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **JUTTANAHALLI JAYARAMEGOWDA MURALIDHARA** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13883



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tinu Mary Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **TINU MARY VARGHESE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005 presso la “Oxford School of Nursing,” di Bangalore (India) dalla Sig.ra **TINU MARY VARGHESE**, nata a Puthiyacavu-Kerala. (India) il giorno 25.09.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **TINU MARY VARGHESE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13884



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **THOMAS SOUMYA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2004 presso la "Bombay Hospital College of Nursing" di Mumbai (India) dalla Sig.ra **THOMAS SOUMYA**, nata a Changanacherry-Kerala. (India) il giorno 28.03.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **THOMAS SOUMYA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13885



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Abraham Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **ABRAHAM TINTU** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2005, presso la "Shridevi School of Nursing" di Tumkur (India) dal Sig. **ABRAHAM TINTU**, nato a Ranny-Kerala (India) il giorno 31.10.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **ABRAHAM TINTU** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13886



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kanjirakattu Ebin Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **KANJIRAKATTU EBIN MATHEW** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Bachelor of Science in Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "Bachelor of Science in Nursing" conseguito nell'anno 2007, presso il "Sneha College of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig. **KANJIRAKATTU EBIN MATHEW**, nato a Vimalanagar-Kerala (India) il giorno 30.10.1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **KANJIRAKATTU EBIN MATHEW** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13887



DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lukose Jibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **LUKOSE JIBIN** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"General Nursing"** conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2004, presso la "Yenepoya.Institute of Nursing" di Mangalore (India) dal Sig. **LUKOSE JIBIN**, nato a Arunoottimangalam-Kerala (India) il giorno 1.01.1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **LUKOSE JIBIN** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13888



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bronzetti Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza del 23 marzo 2009 con la quale la **Sig.ra Bronzetti Romina**, cittadina italiana, nata a Borgo Maggiore (RSM) il 13 dicembre 1981, in possesso del titolo accademico "Laurea specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità" conseguito in data 13 febbraio 2007 presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna, ha chiesto a questo Dicastero il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di "Psicologo" conseguito nella Repubblica di San Marino in data 7 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Psicologo**;

PRESO ATTO della decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero, che nella riunione del 29 settembre 2009 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo professionale in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;


DECRETA

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico di "Psicologo" rilasciato dall'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna in data 13 febbraio 2007 alla Sig.ra Bronzetti Romina, cittadina italiana, nata a Borgo Maggiore (RSM) il 13 dicembre 1981, corredato del certificato di abilitazione all'esercizio della professione nella Repubblica di San Marino, conseguita in data 7 giugno 2008, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo;
2. La **Dott.ssa Bronzetti Romina** è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di "**Psicologo**", successivamente all'iscrizione all'Albo degli Psicologi - sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13890



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Marin Catalina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Thoma Ionescu" di Ploiesti nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Thoma Ionescu” di Ploiesti nell’anno **2008** dalla sig.ra **Marin Catalina**, nata a Valenii de Munte (Romania) il giorno 25/09/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Marin Catalina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13891



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tansanu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tansanu Ana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno **2004** dalla sig.ra **Tansanu Ana**, nata a Vicovu De Sus - Suceava (Romania) il giorno 04/05/1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Tansanu Ana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13892



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manoli Aliona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MANOLI Aliona**, nata a Varzaresti (Provincia di Nisporeni Moldavia) il 12 maggio 1979, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Asistenta Medicala", conseguito in Moldavia nell'anno 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel Decreto Ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N.4872-P in data 27 febbraio 2008 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **MANOLI Aliona**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline Chirurgia, Medicina, Nursing, Psicopedagogia, Etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 29 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **MANOLI ALIONA** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "Asistenta Medicala" conseguito nell'anno 1999 presso il Collegiul National de Medicina si Farmacie di Chisinau (Moldavia) dalla Sig.ra **MANOLI Aliona**, nata a Varzaresti (Moldavia) il giorno 12 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MANOLI Aliona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13893



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Esan Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.ra **ESAN Galina**, nata a Tocuz (Moldavia) il 11 febbraio 1975, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Asistenta Medicala", conseguito in Moldavia nell'anno 1995, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSTATATO che la Sig.ra **ESAN Galina** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **GOLOVEI**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione;


ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N. 21084 -P in data 22 maggio 2008 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **GOLOVEI-ESAN Galina**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 22 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **GOLOVEI-ESAN Galina** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di " Asistenta Medicala " conseguito nell'anno 1995 presso il Collegio repubblicano di Medicina di Chisinau (Moldavia) dalla Sig.ra **GOLOVEI Galina**, nata a Tocuz (Moldavia) il giorno 11 febbraio 1975, coniugata **ESAN**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **GOLOVEI Galina**, coniugata **ESAN**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13894



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Geneveva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Grigoras Geneveva**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Spiru Haret” di Targoviste nell’anno **2006** dalla sig.ra **Grigoras Genoveva**, nata a Murgeni (Romania) il giorno 19/02/1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra. **Grigoras Genoveva** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13895



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baluta Vitalie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **BALUTA Vitalie**, nato a Telenesti (Moldavia) il 30 agosto 1974, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Felcer", conseguito in Moldavia nell'anno 1993, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N.19704-P in data 19 marzo 2009 con la quale si è comunicato al Sig. **BALUTA Vitalie**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 22 luglio 2009, a seguito della quale il Sig. **BALUTA Vitalie** è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "Felcer" conseguito nell'anno 1993 presso il Collegio di Medicina di Orhei (Moldavia) dal Sig. **BALUTA Vitalie**, nato a Telenesti (Moldavia) il giorno 30 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **BALUTA Vitalie** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13896



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dodon Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.ra **DODON Tatiana**, nata a Calarasi (Moldavia) il 19 febbraio 1967, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Assistente Medica", conseguito in Moldavia nell'anno 1995, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;


ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N. DGRUPS /IV/27307 in data 7 settembre 2007 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **DODON Tatiana**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 22 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **DODON Tatiana** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di " Asistenta Medicala " conseguito nell'anno 1995 presso il Collegio repubblicano di Medicina di Ungheni (Moldavia) dalla Sig.ra **DODON Tatiana**, nata a Calarasi (Moldavia) il 19 febbraio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **DODON Tatiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13897



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arghiri Daniela Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Arghiri Daniela Camelia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist in specializzarea Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist in specializzarea Asistentă Socială Si Asistentă Pedagogică**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno **2006** dalla sig.ra **Arghiri Daniela Camelia**, nata a Iasi (Romania) il giorno 08/12/1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Arghiri Daniela Camelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13898



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stratyeva Anzhela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.ra **STRATYEVA Anzhela** nata in Ucraina il 31 agosto 1973, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiera di profilo per bambini", conseguito in Moldavia nell'anno 1991, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere pediatrico**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N. 19668-P in data 19 marzo 2009 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **STRATYEVA Anzhela**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 29 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **STRATYEVA Anzhela** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "Infermiera di profilo per bambini" conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola di Medicina di Chisinau (Moldavia) dalla Sig.ra **STRATYEVA Anzhela**, nata a Cernivtsi in Ucraina il 31 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere pediatrico**.

ART. 2

1. La Sig.ra **STRATYEVA Anzhela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13899



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandrei Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Alexandrei Silvia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno **2004** dalla sig.ra **Alexandrei Silvia**, nata a Tirgu Frumos (Romania) il giorno 07/07/1961, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Alexandrei Silvia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13900



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pisleag Magdalena Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pisleag Magdalena Viorica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Charles Laugier” di Craiova nell’anno **2003** dalla sig.ra **Pisleag Magdalena Viorica**, nata a Melinesti (Romania) il giorno 21/02/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Pisleag Magdalena Viorica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13901



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trif Danuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Trif Danuta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Onesti nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Onesti nell’anno **2001** dalla sig.ra **Trif Danuta**, nata a Adjud (Romania) il giorno 31/07/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Trif Danuta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13902



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Vasiliu Petrisor Silviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Vasiliu Petrisor Silviu**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Al. Beldiman" di Vaslui nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Al. Beldiman” di Vaslui nell’anno **1999** dal sig. **Vasiliu Petrisor Silviu**, nato a Negresti - Vaslui (Romania) il giorno 31/07/1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Vasiliu Petrisor Silviu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13903



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Guadagni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 07/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Paola Guadagni nata a Milano (Italia) il giorno 09/03/1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery" rilasciato in data 20/06/2008 dalla Peninsula College of Medicine and Dentistry - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery" rilasciato dalla Peninsula College of Medicine and Dentistry - Gran Bretagna - in data 20/06/2008 alla Sig.ra Paola Guadagni, nata a Milano (Italia) il giorno 09/03/1984, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2


La Sig.ra Paola Guadagni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13904



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Linda Kovács, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 30/07/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Linda Kovács nata a Miskolc (Ungheria) il giorno 02/02/1981, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Okleveles Gyógyszerésznek" rilasciato in data 12/06/2007 dalla Facoltà di Farmacia dell'Università Semmelweis - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Okleveles Gyógyszerésznek" rilasciato dalla Facoltà di Farmacia dell'Università Semmelweis - Ungheria - in data 12/06/2007 alla Sig.ra Linda Kovács, nata a Miskolc (Ungheria) il giorno 02/02/1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Linda Kovács è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13905



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anne Catherine Berny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 11/08/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Anne Catherine Berny nata a Lille (Francia) il giorno 13/12/1970, di cittadinanza belga, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Pharmacien" rilasciato in data 25/06/1993 dalla Université Catholique de Louvain - Belgio - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Pharmacien" rilasciato dalla Université Catholique de Louvain - Belgio - in data 25/06/1993 alla Sig.ra Anne Catherine Berny, nata a Lille (Francia) il giorno 13/12/1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Anne Catherine Berny è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13906



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Merit Lamp, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 26/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Merit Lamp nata a Tartu (Estonia) il giorno 20/03/1980, di cittadinanza estone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplom arstiteaduse õppekava" rilasciato in data 22/06/2005 con il n. CA 003817 dalla Tartu Ülikool - Estonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplom arstiteaduse õppekava" rilasciato dalla Tartu Ülikool - Estonia - in data 22/06/2005 con il n. CA 003817 alla Sig.ra Merit Lamp, nata a Tartu (Estonia) il giorno 20/03/1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2


La Sig.ra Merit Lamp è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13907



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbare Ladurner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 23/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Barbara Ladurner nata a Vipiteno (BZ) (Italia) il giorno 22/04/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktorin der Zahneilkunde" rilasciato in data 14/09/2009 dalla Medizinische Univesität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktorin der Zahneilkunde" rilasciato dalla Medizinische Univesität Innsbruck - Austria - in data 14/09/2009 alla Sig.ra Barbara Ladurner, nata a Vipiteno (BZ) (Italia) il giorno 22/04/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Barbara Ladurner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13908



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavla Křížova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 24/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Pavla Křížova nata a Zlín (Repubblica Ceca) il giorno 11/08/1983, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Medicinae Doctoris - MUDr" rilasciato in data 08/06/2009 con il n. 36302 dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Medicinae Doctoris - MUDr" rilasciato dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Ceca - in data 08/06/2009 con il n. 36302 alla Sig.ra Pavla Křížova, nata a Zlín (Repubblica Ceca) il giorno 11/08/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2


La Sig.ra Pavla Křížova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13909



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hana Botikova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 05/10/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Hana Botikova nata a Sumperk (Repubblica Ceca) il giorno 10/02/1984, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Medicinae Doctoris - MUDr" rilasciato in data 12/05/2009 con il n. UP*014582 dalla Univerzita Palackého v Olomouci - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Medicinae Doctoris - MUDr" rilasciato dalla Univerzita Palackého v Olomouci - Repubblica Ceca - in data 12/05/2009 con il n. UP*014582 alla Sig.ra Hana Botikova, nata a Sumperk (Repubblica Ceca) il giorno 10/02/1984, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2


La Sig.ra Hana Botikova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13911



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kerstin Heller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;


VISTA l'istanza del 20/10/2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Kerstin Heller nata a Norimberga (Germania) il giorno 19/8/1963, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 06/12/1990 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 20/10/2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Kerstin Heller ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Frauenärztin" rilasciato in data 11/07/1996 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Zeugnis über die Ärztliche Prüfung” rilasciato in data 06/12/1990 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania - alla Sig.ra Kerstin Heller, nata a Norimberga (Germania) il giorno 19/8/1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Kerstin Heller è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Frauenärztin” rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 11/07/1996 alla Sig.ra Kerstin Heller, nata a Norimberga (Germania) il giorno 19/8/1963, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4

La Sig.ra Kerstin Heller, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13912



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Busnardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 08/10/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Annalisa Busnardo nata a Bassano del Grappa (VI) (Italia) il giorno 21/04/1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontologia" rilasciato in data 30/06/2009 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en odontologia" rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - in data 30/06/2009 alla Sig.ra Annalisa Busnardo, nata a Bassano del Grappa (VI) (Italia) il giorno 21/04/1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2


La Sig.ra Annalisa Busnardo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13913



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Péter Mótyán, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 30/06/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Péter Mótyán nato a Miskolc (Ungheria) il giorno 22/12/1976, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctoris Medicinae Dentariae" rilasciato in data 21/06/2003 dalla Facoltà di Odontoiatria dell'Università di Szeged - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctoris Medicinae Dentariae" rilasciato dalla Facoltà di Odontoiatria dell'Università di Szeged - Ungheria - in data 21/06/2003 al Sig. Péter Mótyán, nato a Miskolc (Ungheria) il giorno 22/12/1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Péter Mótyán è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13914



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. David Lázaro Blázquez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 07/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. David Lázaro Blázquez nato a Vitoria (Spagna) il giorno 12/6/1974, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Licenciado en Medicina y Cirugía" rilasciato in data 26/08/1998 dalla Universitat de València - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 07/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. David Lázaro Blázquez ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Médico Especialista en Neurología" rilasciato in data 02/02/2004 dalla Ministerio de Educación, Cultura y Deport - Spagna- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in neurologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Licenciado en Medicina y Cirugía” rilasciato in data 26/08/1998 dalla Universitat de València - Spagna - al Sig. David Lázaro Blázquez, nato a Vitoria (Spagna) il giorno 12/6/1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

Il Sig. David Lázaro Blázquez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Médico Especialista en Neurología” rilasciato dalla Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Spagna - in data 02/02/2004 al Sig. David Lázaro Blázquez, nato a Vitoria (Spagna) il giorno 12/6/1974, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neurologia.

Art. 4

Il Sig. David Lázaro Blázquez, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neurologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13915



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Vacca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 07/10/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Alessandro Vacca nato a Cagliari (Italia) il giorno 21/05/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Odontología" rilasciato in data 07/07/2009 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciado en Odontología" rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - in data 07/07/2009 al Sig. Alessandro Vacca, nato a Cagliari (Italia) il giorno 21/05/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Alessandro Vacca è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13916



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Simon Černic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 12/06/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Simon Černic nato a Gorizia (Italia) il giorno 30/03/1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor dentalne medicine" rilasciato in data 8/06/2007 dalla Università di Lubiana - Slovenia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor dentalne medicine" rilasciato dalla Università di Lubiana - Slovenia - in data 8/06/2007 al Sig. Simon Černic, nato a Gorizia (Italia) il giorno 30/03/1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2


Il Sig. Simon Černic è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13917



DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Elio Gabriel Praticò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 08/06/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Elio Gabriel Praticò nato a Buenos Aires (Argentina) il giorno 12/07/1963, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "licenciado en odontologia" rilasciato in data 06/07/2007 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "licenciado en odontologia" rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - in data 06/07/2007 al Sig. Elio Gabriel Praticò, nato a Buenos Aires (Argentina) il giorno 12/07/1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Elio Gabriel Praticò è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13918



DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Shaktinarain Bulluck, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il sig. **Shaktinarain BULLUCK** ha chiesto il riconoscimento del titolo **Nursing Studies (Adult Nersing)**, conseguito in **Gran Bretagna** nell'anno **2004**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1 Il titolo "**Nursing Studies (Adult Nersing)**", rilasciato in Gran Bretagna da "**The City University**" con sede in Londra (Gran Bretagna) in data 17 dicembre 2004, al sig. **Shaktinarain BULLUCK** nato a **Mauritius** (Rep. di Mauritius) il giorno **14 luglio 1981**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.


2 Il sig. **Shaktinarain BULLUCK** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13925



DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lukasz Banasik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTA l'istanza con la quale il sig. **Lukasz BANASIK**, cittadino polacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Licenciat fizjoterapia**" conseguito nell'anno **2008** presso la "Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Kujawskiej" con sede a Lublin (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/IV/5617 del 23 gennaio 2009 con la quale questa Amministrazione comunicava al sig. **Lukasz BANASIK** che il riconoscimento del titolo "**Licenciat fizjoterapia**" è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 20 febbraio 2007, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 32 CFU (800 ore), da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico pediatrico e della riabilitazione respiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia pediatrica e riabilitazione respiratoria;

VISTA la nota in data 17 febbraio 2009 con la quale il sunnominato sig. **Lukasz BANASIK** ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

VISTA la relazione in data 14 ottobre 2009 del Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia dell' "Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna", il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato il raggiungimento degli obiettivi propri della formazione in ambito neurologico, pediatrico, ortopedico e specialistico da parte del sig. **Lukasz BANASIK**;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

il titolo "**Licenciat fizjoterapia**", conseguito nell'anno **2008** presso la "Wyzsza Szkola Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola" con sede a Lublin (Polonia) dal sig. **Lukasz BANASIK**, nato a **Janów Lubelski** (Polonia) il **26 agosto 1984**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13926



DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Violeta Moflic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Violeta MOFLIC**, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Asistent Medical de Balneofizioterapie**" conseguito in Romania nell'anno **1995** presso la "Scola Postliceala Sanitara «Hipocrate»" con sede a Constanta (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12 febbraio 2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di "**Asistent Medical de Balneofizioterapie**" conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi (60 C.F.U.);

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/IV/29382/P del 9 luglio 2008 con la quale questa Amministrazione comunicava alla sig.ra **Violeta MOFLIC** che il riconoscimento del titolo di "**Asistent Medical de Balneofizioterapie**" è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 12 febbraio 2008, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi (60 CFU), da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;

VISTA la relazione in data 14 ottobre 2009 del Direttore della Cattedra di medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università degli Studi di Pavia, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché la maturità professionale della sig.ra **Violeta MOFLIC**;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA


il titolo "**Asistent Medical de Balneofizioterapie**", conseguito nell'anno **1995** presso la "Scola Postliceala Sanitara «Hipocrate»" con sede a Constanta (Romania) dalla sig.ra **Violeta MOFLIC**, nata a **Constanta** (Romania) il giorno **11 luglio 1969**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13927



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cybulska Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **CYBULSKA BOZENA**, nata a Dobre Miasto (Polonia) il giorno 20 luglio 1959, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**magistra pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Accademia Medica di Poznan nell'anno 1990 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 15 settembre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha compiuto nella Repubblica di Polonia gli studi che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, soddisfano i requisiti minimi di formazione previsti dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed è in possesso della qualifica specificata nell'allegato V, punto 5.2.2. della citata Direttiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**magistra pielegniarstwa**” conseguito in Polonia presso l’Accademia Medica di Poznan nell’anno 1990 dalla signora **CYBULSKA BOZENA**, nata a Dobre Miasto (Polonia) il giorno 20 luglio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **CYBULSKA BOZENA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13919



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Iliescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del suddetto decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Iliescu Mariana** nata a Iasi (Romania) il giorno 7 settembre 1974, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical de Pediatrie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi dell' **5 giugno 2008**, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS-29388-P in data 9 luglio 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato la signora **Iliescu Mariana** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di **uno anno**, pari a **CFU (900 ore)** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestesiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistica) infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche;

VISTA la nota in data 20 settembre 2008 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTO la nota prot. n. 179 in data 26 ottobre 2009 con la quale l'Università di Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia- ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical de Pediatrie**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell’anno 1997 dalla signora **Iliescu Mariana**, nata a Iasi (Romania) il giorno 7 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Art. 2


La signora **Iliescu Mariana** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13889



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Umer Malgorzata Kazimiera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **UMER MALGORZATA KAZIMIERA**, nata a Mirce (Polonia) il giorno 15 ottobre 1963, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**pielegniarka**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale di Medicina di Hrubieszow nell'anno 1985, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS-0042903-P in data 7 ottobre 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 5 giugno 2008 in merito a titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato alla signora **UMER MALGORZATA KAZIMIERA** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi, pari a 90 Crediti Formativi Universitari relativi al secondo semestre del 2° anno di studi ed al primo e secondo semestre del 3° anno di studi, comprendenti sia la formazione teorica che pratica così come previsto per il corso di laurea, da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica generale, infermieristica clinica, organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia – immunoematologia – igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;



VISTA la nota in data 3 novembre 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

VISTO l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla richiedente in data 15 luglio 2009 (prova scritta) ed in data 21 ottobre 2009 (prova teorico-pratica) presso l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata a Roma;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**pielegniarka**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale di Medicina di Hrubieszow nell'anno 1985 dalla signora **UMER MALGORZATA KAZIMIERA**, nata a Mirce (Polonia) il giorno 15 ottobre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La signora **UMER MALGORZATA KAZIMIERA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13920



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Niznik Anita Martyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **NIZNIK ANITA MARTYNA**, nata a Jedrzejow (Polonia) il giorno 30 gennaio 1984, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**magister pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Università delle Scienze Umanistiche e Naturali "Jana Kochanowskiego" di Kielce nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 2 settembre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata "*ha compiuto il corso di formazione nella Repubblica Polacca conforme ai sensi dell'art. 21, comma 1, ai requisiti minimi definiti dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché è titolare delle qualifiche definite nell'allegato V pt. 5.2.2. della presente Direttiva*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**magister pielegniarstwa**” conseguito in Polonia presso l’Università delle Scienze Umanistiche e Naturali “Jana Kochanowskiego” di Kielce nell’anno 2008 dalla signora **NIZNIK ANITA MARTYNA**, nata a Jedrzejow (Polonia) il giorno 30 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **NIZNIK ANITA MARTYNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13921



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Burczak Urszula Malgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **BURCZAK URSZULA**, nata a Mielec (Polonia) il giorno 7 ottobre 1977, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**pielegniarka**" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico del Complesso delle Scuole Mediche di Mielec nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che sul predetto titolo la richiedente è denominata **BURCZAK URSZULA MALGORZATA** anziché **BURCZAK URSZULA**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS.IV/1134-P/I.5.i.j.3/2 in data 17 gennaio 2007, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE e del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 6 ottobre 2005 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento di durata pari a 38 Crediti Formativi Universitari (1140 ore) o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia – immunoematologia – igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;



VISTA la nota in data 23 gennaio 2007 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota prot. n. 133 in data 5 ottobre 2009 con la quale l'Università Politecnica delle Marche – Sede di Fermo ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso strutture sanitarie della Zona Territoriale di Fermo;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**pielegniarka**” conseguito in Polonia presso il Liceo Medico del Complesso delle Scuole Mediche di Mielec nell'anno 1997 dalla signora **BURCZAK URSZULA MALGORZATA**, nata a Mielec (Polonia) il giorno 7 ottobre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BURCZAK URSZULA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13922



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Valcheva Ivanka Vasileva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **VALCHEVA IVANKA VASILEVA**, nata a Burgas (Bulgaria) il giorno 22 aprile 1975, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Burgas nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 21 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS-0010771-P in data 12 febbraio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **VALCHEVA IVANKA VASILEVA** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi, pari a 1350 ore da svolgersi in un polo formativo universitario o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: nursing specialistico medico e specialistico chirurgico, anestesia e rianimazione, nursing pediatrico, nursing del malato oncologico terminale, psicologia del malato;

VISTA la nota in data 26 febbraio 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

VISTO l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla richiedente in data 15 luglio 2009 (prova scritta) ed in data 21 ottobre 2009 (prova teorico-pratica), presso l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata a Roma;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**медицинска сестра**” conseguito in Bulgaria presso l’Istituto Semisuperiore di Medicina di Burgas nell’anno 1997 dalla signora **VALCHEVA IVANKA VASILEVA**, nata a Burgas (Bulgaria) il giorno 22 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **VALCHEVA IVANKA VASILEVA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13923



DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pawlik Karczemska Dorota Romualda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **PAWLIK coniugata KARCZEMSKA DOROTA ROMUALDA**, nata a Tomaszow Mazowiecki (Polonia) il giorno 9 agosto 1970, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "pielegniarka" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico "M. Bohuszewiczowny" a Tomaszow Maz. nell'anno 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che sul predetto titolo la richiedente è denominata con il cognome da nubile **PAWLIK DOROTA ROMUALDA**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS.IV/2114-P/I.5.i.j.3/2 in data 26 gennaio 2007, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE e del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 6 ottobre 2005 per titoli analoghi a quello dell'interessata, ha comunicato alla signora **PAWLIK KARCZEMSKA DOROTA ROMUALDA** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 25 Crediti Formativi Universitari (750 ore) o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia – immunoematologia – igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;



VISTA la nota in data 2 febbraio 2007 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota in data 14 ottobre 2009 con la quale l'Università di Catania ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Politecnico Vittorio Emanuele" di Catania;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**pielegniarka**" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico "M. Bohuszewiczowny" a Tomaszow Maz. nell'anno 1991 dalla signora **PAWLIK DOROTA ROMUALDA**, nata a Tomaszow Mazowiecki (Polonia) il giorno 9 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PAWLIK coniugata KARCZEMSKA DOROTA ROMUALDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI


09A13924

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903189/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **190,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

€ 7,00



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 1 2 0 1 *

